

PROVVEDIMENTO del 1° dicembre 1997 n. 734

Istruzioni concernenti la classificazione nel bilancio di esercizio dei rischi relativi alle assicurazioni dei rami danni.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

VISTO, in particolare, il punto A) della tabella allegata al suddetto decreto n. 175/1995 recante la classificazione dei rischi per ramo di attività;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO in particolare, l'art. 6, comma 1, lettera a) del suddetto decreto n. 173/1997 che attribuisce all'ISVAP il potere di emanare istruzioni di carattere esplicativo ed applicativo di quanto disciplinato nel decreto stesso;

VISTI, inoltre, gli allegati 19 e 25 della nota integrativa di cui all'allegato III al menzionato decreto legislativo n. 173/1997 recanti rispettivamente le informazioni di sintesi concernenti il conto tecnico dei rami danni - lavoro italiano e lavoro estero ed il prospetto di sintesi per le assicurazioni danni dei conti tecnici per singolo ramo - portafoglio italiano;

RILEVATO che con l'entrata in vigore delle disposizioni sul bilancio di esercizio di cui al decreto legislativo n. 173/1997, prevista a decorrere dal 1° gennaio 1998, le imprese e le sedi secondarie indicate all'art. 1 del decreto medesimo sono tenute ad utilizzare la classificazione dei rischi per i rami danni di attività di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ai fini del bilancio di esercizio e della modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso;

RITENUTA la necessità di impartire istruzioni di carattere esplicativo e applicativo al fine di assicurare la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni relative alla classificazione dei rischi per i rami danni di attività e regolare la fase di transizione al nuovo regime normativo; D I S P O N E ART. 1

- 1. La classificazione dei rischi per ramo di attività di cui al punto A) della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, ai fini dell'immutazione dei premi lordi contabilizzati**

e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti nel bilancio di esercizio e nella modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso, si applica alle imprese ed alle sedi secondarie indicate all'art. 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa successivamente alla data del 31 dicembre 1997.

2. Ai fini di cui al comma 1, le quote del premio e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti relative alle diverse garanzie previste nei contratti di assicurazione stipulati dalle suddette imprese e sedi secondarie sono imputate nel bilancio mediante attribuzione diretta ai singoli rami effettuata in base ai parametri di costruzione tariffaria utilizzati.

ART. 2

1. La classificazione dei rischi per ramo di attività di cui all'art. 1, comma 1, ai fini dell'imputazione dei premi lordi contabilizzati e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti nel bilancio di esercizio e nella modulistica di vigilanza da allegare al bilancio stesso, si applica alle imprese ed alle sedi secondarie in attività alla data del 1° gennaio 1998 secondo le modalità di cui al comma seguente.
2. Per i contratti di assicurazione in corso alla data del 1° gennaio 1998 o stipulati a partire dalla data medesima e fino al 31 dicembre 2000 la riclassificazione nei nuovi rami di bilancio è effettuata secondo lo schema contenuto nella tabella di raccordo allegata al presente provvedimento e in base ai seguenti criteri:
 - a) le quote di premio e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti relative alle diverse garanzie previste nel contratto sono imputate nel bilancio mediante attribuzione diretta ai nuovi rami effettuata in base ai parametri di costruzione tariffaria utilizzati. Qualora per taluni rami non risulti possibile o sia particolarmente onerosa l'imputazione con il metodo dell'attribuzione diretta, è consentito procedere alla riclassificazione nei nuovi rami secondo percentuali di riparto, tenendo comunque conto nella ripartizione del peso di ciascuna garanzia nell'ambito delle diverse tipologie o dei diversi gruppi omogenei dei contratti, ragionevolmente attribuibile sulla base dei parametri di costruzione tariffaria utilizzati;
 - b) la riserva premi costituita al 31 dicembre 1997 è riclassificata nei nuovi rami in base ai criteri di cui alla lettera a);
 - c) i sinistri denunciati a partire dal 1° gennaio 1998 sono attribuiti direttamente ai nuovi rami mediante individuazione delle singole garanzie colpite;
 - d) i sinistri a riserva al 31 dicembre 1997 sono attribuiti ai nuovi rami riclassificando direttamente le garanzie colpite, secondo i criteri di cui alla lettera c). Tuttavia per i rami che secondo la precedente classificazione erano codificati come "3. Auto rischi diversi" e "8. Incendio", qualora non risulti possibile o sia particolarmente onerosa l'imputazione con il metodo dell'attribuzione diretta, è consentito attribuire i relativi sinistri al ramo che, in base alla nuova classificazione, può essere motivatamente ritenuto come "ramo principale" avuto particolare riguardo alla prevalenza del relativo importo di riserva.

3. I parametri di riclassificazione su base percentuale di riparto di cui alle lettere a) e b) del comma precedente e quelli su base “ramo principale” di cui alla lettera d) del medesimo comma, adottati a partire dal 1° gennaio 1998, non sono modificabili negli esercizi successivi, salvo il caso in cui l’impresa intenda procedere con il metodo dell’attribuzione diretta ai nuovi rami prima del 31 dicembre 2000.

ART. 3

1. Per i contratti di assicurazione stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2001 le imprese e sedi secondarie di cui all’art. 2, comma 1, sono tenute ad imputare nel bilancio le quote di premio e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti relative alle diverse garanzie previste nei contratti esclusivamente mediante attribuzione diretta ai nuovi rami effettuata in base ai parametri di costruzione tariffaria utilizzati.
2. Per i soli contratti di assicurazione di cui all’art. 2, comma 2, in corso al 1° gennaio 2001, è consentito, ai fini dell’imputazione in bilancio, continuare ad utilizzare i parametri di riclassificazione su base percentuale di riparto di cui alle lettere a) e b) del medesimo art. 2, comma 2, fino alla scadenza naturale del contratto.
3. L’utilizzo dei parametri di riclassificazione su base “ramo principale” di cui alla lettera d) dell’art. 2, comma 2, è consentito sino alla completa definizione dei sinistri.
4. In allegato ai bilanci degli esercizi 1998 e successivi è trasmessa all’ISVAP una dettagliata nota tecnica riportante per singolo ramo l’illustrazione dei criteri di riclassificazione seguiti per le fattispecie di cui all’art. 2, con indicazione delle ripartizioni operate per l’importo dei premi e delle altre operazioni connesse e/o conseguenti. In nota integrativa è fornita illustrazione delle modalità e dei criteri seguiti nella riclassificazione dei singoli rami.

ART. 4

1. Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998.
2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

TABELLA DI RACCORDO RAMI DI BILANCIO ANTE E POST D.LGS. 26 maggio 1997 n. 173

VECCHI RAMI	RISCHI COMPRESI NEI VECCHI RAMI	ATTRIBUZIONE AI NUOVI RAMI
1. Infortuni	a) Infortuni	1. Infortuni
2. Malattia	a) Malattia	2. Malattia
3. Auto rischi diversi	a) Corpi di veicoli terrestri b) Perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi già compresi nel ramo auto rischi diversi)	3. Corpi di veicoli terrestri 16. Perdite pecuniarie di vario genere
5. Aeronautica	a) Corpi di veicoli aerei b) Merci trasportate (limitatamente alle merci trasportate per via aerea) c) R.C.Aeromobili	5. Corpi di veicoli aerei 7. Merci trasportate 11. R.C.Aeromobili

6. Trasporti	<p>a) <i>Corpi di veicoli ferroviari</i></p> <p>b) <i>Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali</i></p> <p>c) <i>Merci trasportate</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(con qualunque mezzo di trasporto diverso da quello aereo)</i></p> <p>d) <i>R.C.Autoveicoli terrestri</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(limitatamente alla responsabilità del vettore)</i></p> <p>e) <i>R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali</i></p>	<p>4. Corpi di veicoli ferroviari</p> <p>6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali</p> <p>7. Merci trasportate</p> <p>10. R.C.Autoveicoli terrestri</p> <p>12. R.C. Veicoli marittimi, lacustri e fluviali</p>
--------------	---	---

VECCHI RAMI	RISCHI COMPRESI NEI VECCHI RAMI	ATTRIBUZIONE AI NUOVI RAMI
8. Incendio	<p>a) <i>Incendio ed elementi naturali</i>.....</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(con esclusione del rischio energia nucleare)</i></p> <p>b) <i>Altri danni ai beni</i></p> <p>.....</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(con esclusione delle garanzie rientranti nei rami bestiame, cristalli, vetri, films, furti, grandine, guasti macchine e rischi di montaggio)</i></p> <p>c) <i>Perdite pecuniarie di vario genere</i></p> <p style="padding-left: 20px;"><i>(con esclusione delle garanzie rientranti nei rami auto rischi diversi e danni acqua, pioggia, rischi impiego)</i></p>	<p>8. Incendio ed elementi naturali</p> <p>9. Altri danni ai beni</p> <p>16. Perdite pecuniarie di vario genere</p>
9. Altri danni ai beni	a) <i>Altri danni ai beni</i>	9. Altri danni ai beni
10. R.C.Auto obbligatoria	a) <i>R.C.Auto obbligatoria</i>	10. R.C.Autoveicoli terrestri
13. R.C.Diversi	a) <i>R.C.Generale</i> <p style="padding-left: 20px;"><i>(con esclusione del rischio energia nucleare)</i></p>	13. R.C.Generale
14. Credito	a) <i>Credito</i> <p>.....</p>	14. Credito
15. Cauzioni	a) <i>Cauzione</i> <p>.....</p>	15. Cauzione
16. Perdite pecuniarie di vario genere	a) <i>Perdite pecuniarie di vario genere</i>	16. Perdite pecuniarie di vario genere

VECCHI RAMI	RISCHI COMPRESI NEI VECCHI RAMI	ATTRIBUZIONE AI NUOVI RAMI
17. Tutela giudiziaria	a) <i>Tutela giudiziaria</i>	17. Tutela giudiziaria
18. Furto	a) <i>Furto</i>	9. Altri danni ai beni
19. Grandine	a) <i>Grandine</i>	9. Altri danni ai beni
20. R.C.Natanti	a) <i>R.C.natanti obbligatoria</i>	12. R.C.Veicoli marittimi.

<i>obbligatoria</i>		lacustri e fluviali
21. <i>Rischi Atomici</i>	a) <i>Incendio ed elementi naturali.....</i> <i>(limitatamente al rischio energia nucleare)</i> b) <i>R.C.Generale</i> <i>(limitatamente al rischio energia nucleare)</i>	8. <i>Incendio ed elementi naturali</i> 13. <i>R.C.generale</i>
22. <i>Assistenza</i>	a) <i>Assistenza.....</i>	18. <i>Assistenza</i>